Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 4 settembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1975, n. 432.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 57 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.

IL GOVERNO ITALIANO

E

IL GOVERNO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere in proposito una convenzione ed hanno, quindi, concordato le disposizioni seguenti:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione:

a) il termine « legislazione » designa le leggi, i regolamenti, i decreti, e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Stato contraente, che concernono i rami ed i regimi della sicurezza sociale previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 2;

b) il termine « autorità competente » significa l'autorità competente per l'applicazione della legislazione indicata all'art. 2 della presente convenzione e precisamente:

per quanto riguarda l'Italia:

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; per quanto riguarda San Marino:

il Dicastero della previdenza, sicurezza sociale, igiene e sanità;

c) il termine « istituzione » designa per ciascuno Stato contraente l'istituto, l'organismo e l'autorità cui è affidata la gestione dei regimi assicurativi;

d) il termine « istituzione competente » designa l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazione e verso la quale egli ha diritto o avrebbe diritto a prestazioni se egli risiedesse od i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente in cui si trova questa istituzione;

e) il termine « Stato competente » designa lo Stato contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente;

f) il termine « residenza » designa la dimora abituale;

g) il termine « soggiorno » designa la dimora temporanea;

h) il termine « lavoratori » designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonchè tutte le altre persone a quelle assimilate ai sensi della legislazione applicabile;

i) il termine « lavoratori frontalieri » designa i lavoratori che sono occupati sul territorio di uno Stato contraente e residenti sul territorio dell'altro Stato contraente, dove essi ritornano normalmente ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

l) il termine « profugo » ha il significato che gli viene attribuito nell'art. 1 della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

m) il termine « apolide » ha il significato che gli viene attribuito dall'art. 1 della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954;

n) il termine « familiari » designa le persone definite o riconosciute come tali o designate come componenti il nucleo familiare dalla legislazione applicabile; tuttavia, ove tale legislazione consideri come familiari o componenti il nucleo familiare soltanto le persone conviventi con il lavoratore, questa condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione è considerata soddisfatta quando le stesse persone siano prevalentemente a carico del lavoratore;

o) il termine « superstiti » designa le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile; tuttavia, ove tale legislazione consideri come superstiti soltanto le persone già conviventi con il lavoratore deceduto, tale condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, è considerata soddisfatta se le stesse persone erano prevalentemente a carico del lavoratore;

p) il termine « periodi di assicurazione » designa i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonchè tutti i periodi assimilati nella misura e in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

q) i termini « prestazioni, pensioni, rendite » designano le prestazioni, le pensioni, le rendite, ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o assegni supplementari, nonchè le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite ed i versamenti effettuati, eventualmente, a titolo di rimborso dei contributi;

r) il termine « prestazioni familiari » designa tutte le prestazioni in natura, in danaro destinate a compensare i carichi familiari;

s) il termine « assegni in caso di morte » designa ogni somma versata *una tantum* in caso di decesso escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera *q*) del presente articolo.

Articolo 2

1) La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2) La presente convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, compresi i regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro, concernenti le prestazioni di cui al paragrafo precedente.

3) La presente convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori autonomi che saranno elencate in un successivo scambio di note. Detto elenco potrà essere modificato successivamente di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.

4) La presente convenzione non si applicherà alle modificazioni che sono state o saranno apportate alle legislazioni indicate al paragrafo 1) da convenzioni o accordi internazionali di sicurezza sociale stipulati da ciascun Stato contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Stati contraenti.

Articolo 3

1) La presente convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti e che sono cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti, nonchè ai loro familiari e superstiti.

2) Inoltre la presente convenzione si applica ai superstiti dei lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti, indipendentemente dalla cittadinanza di questi lavora-

tori, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti.

3) La presente convenzione non si applica agli agenti diplomatici e consolari di carriera, nè ai dipendenti pubblici ed assimilati soggetti ai regimi speciali, fatta eccezione per i dipendenti pubblici e assimilati soggetti alla legge della Repubblica di San Marino n. 41 del 22 dicembre 1972.

Articolo 4

Salvo disposizioni particolari contenute nella presente convenzione, le persone che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, ed alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione, sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di detto Stato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Articolo 5

1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù di detta legislazione, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente.

2) Le disposizioni del paragrafo precedente non autorizzano la coesistenza dell'iscrizione alla assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato contraente e alla assicurazione volontaria o facoltativa in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Articolo 6

1) Le prestazioni in denaro, le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno Stato contraente o in virtù della presente convenzione, non possono subire alcuna riduzione, ne modifiche, nè sospensione, nè confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

2) Le prestazioni di sicurezza sociale di uno dei due Stati contraenti saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Stato contraente, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato, con le stesse condizioni e misure applicate dal primo Stato ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato. Tuttavia le pensioni e le rendite che siano liquidate periodicamente o in capitale ai beneficiari o agli aventi diritto, sono pagate ai cittadini dei due Stati contraenti quale che sia lo Stato ove essi risiedono.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 7

1) I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in materia di assicurazione obbligatoria, alla legislazione di un solo Stato contraente. Questa legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2) Salvo quanto disposto nel presente titolo:

a) i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di questo Stato, anche se risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipendono ha la propria sede o il proprio domicilio sul territorio dell'altro Stato contraente;

b) i funzionari pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dalla cui amministrazione dipendono.

Articolo 8

L'applicazione del principio enunciato nella lettera *a*) del paragrafo 2) dell'articolo 7 subisce le seguenti eccezioni e particolarità:

a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti che sono distaccati da questa impresa sul territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata prevedibile del lavoro che devono effettuarvi non ecceda i sei mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti, che soggiornano a più riprese nell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i sei mesi, la legislazione in vigore nello Stato del luogo di lavoro abituale rimane applicabile col consenso della autorità competente dello Stato ove ha luogo detto lavoro temporaneo. Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano una attività autonoma abitualmente nel territorio di uno Stato contraente e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo;

b) i lavoratori dipendenti di una impresa pubblica di trasporti che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, occupati nel territorio dell'altro Stato sia transitoriamente, sia in modo permanente, sono sottoposti alla legislazione dello Stato nel cui territorio l'impresa ha la propria sede;

c) per quanto riguarda le imprese di trasporto diverse da quelle di cui alla lettera *b*):

i) i lavoratori occupati nelle parti mobili (personale viaggiante) sono esclusivamente sottoposti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede;

ii) nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Stato contraente una succursale o una rappresentanza permanente i lavoratori occupati presso detta succursale o rappresentanza permanente sono sottoposti alle « legislazioni » dello Stato nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Stato è applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale territorio.

Articolo 9

1) Salvo quanto disposto dall'articolo 3, le disposizioni della lettera *a*) del paragrafo 2) dell'articolo 7 sono applicabili ai lavoratori di qualsiasi nazionalità occupati in uffici diplomatici o consolari o al servizio personale di agenti di tali uffici.

2) Tuttavia i lavoratori di cui al paragrafo precedente che siano cittadini dello Stato contraente rappresentato dall'ufficio diplomatico o consolare in questione possono optare per l'applicazione della legislazione di questo Stato. Il diritto di opzione può essere esercitato nuovamente ogni anno civile entro il 31 dicembre, per l'anno successivo.

Articolo 10

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, nell'interesse dei lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1) e paragrafo 2), lettera *a*), della presente convenzione, per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno convenire ugualmente che le eccezioni previste nell'articolo 8 non si applicheranno in certi casi particolari.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

Capitolo I

MALATTIA E MATERNITÀ

Articolo 11

Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento dei periodi di assicurazione, l'istituzione competente tiene conto, a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente come se fossero periodi compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

Articolo 12

I lavoratori che risiedono nel territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente e soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 11, beneficiano sul territorio dello Stato ove essi risiedono:

a) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto dell'istituzione competente, dalla istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, in base ad appositi accordi stipulati fra le istituzioni dei due Stati.

Detti accordi regoleranno anche l'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di soggiorno nell'altro Stato;

b) delle prestazioni in denaro servite dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se essi risiedessero sul territorio di questo Stato.

Articolo 12-*bis*

Le disposizioni dell'articolo 12, lettera *a*), si applicano per analogia ai familiari residenti nello Stato contraente diverso da quello competente.

Articolo 13

1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 11, e

a) il cui stato di salute necessita di ricovero ospedaliero urgente o di cure mediche immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure

b) che sono autorizzati dalla istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per riceverví delle cure adatte al loro stato beneficiano:

i) delle prestazioni in natura corrisposte per conto della istituzione competente, da parte delle istituzioni del luogo di soggiorno, secondo quanto dispone la legislazione applicata da questa ultima istituzione, come se fossero ad essa affiliati, nei limiti della durata eventualmente stabilita dalla legislazione dello Stato competente;

ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato.

2) Le autorità competenti dei due Stati contraenti definiranno di comune accordo la portata del termine « cure mediche immediate » di cui al paragrafo 1), lettera *a*).

3) Le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo sono applicabili, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai lavoratori disoccupati nonché ai loro familiari.

Articolo 14

1) I lavoratori, in disoccupazione completa, diversi da quelli considerati nell'articolo 12 e che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 37, beneficiano, unitamente ai propri familiari, nello Stato in cui trasferiscono la propria residenza, delle prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata per conto dell'istituzione dello Stato cui spetta l'onere dell'indennità di disoccupazione e per tutto il periodo di godimento di detta indennità.

2) I lavoratori di cui all'articolo 12 in disoccupazione completa beneficiano, unitamente ai propri familiari, durante il periodo in cui fruiscono dell'indennità di disoccupazione, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato in cui risiedono.

L'onere delle prestazioni di cui al presente paragrafo sarà determinato nell'ambito degli accordi fra le istituzioni dei due Stati contraenti previsti dall'articolo 12, lettera *a*).

Articolo 15

1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.

2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente nonché i suoi familiari, che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura alle quali avrebbero diritto in virtù della legislazione dello Stato debitore della pensione o della rendita.

In caso di soggiorno nell'altro Stato contraente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1), lettera *a*).

3) Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2), saranno rimborsate dalla istituzione competente, all'istituzione che le ha corrisposte.

Articolo 16

Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto della istituzione dell'altro Stato contraente in virtù delle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 44.

Articolo 17

Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di entrambi, ad un sollecito riesame delle disposizioni della presente convenzione concernenti l'assicurazione contro le malattie ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16.

Capitolo II

INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 18

1) Quando un lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di uno Stato contraente e soddisfa alle condizioni richieste da questa legislazione per aver diritto alle prestazioni, l'istituzione competente di questo Stato stabilisce, secondo le disposizioni di questa legislazione, l'ammontare effettivo della prestazione che essa deve all'interessato per la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2) Quando un lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di uno Stato contraente e soddisfa alle condizioni richieste da questa legislazione per aver diritto alle prestazioni soltanto mediante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, l'istituzione competente di questo Stato calcola la prestazione che deve all'interessato conformemente alle disposizioni dell'articolo 20.

Articolo 19

1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.

2) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, o eventualmente in un dato impiego sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o, eventualmente nello stesso impiego anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione o impiego. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

Articolo 20

1) Le prestazioni che un assicurato o i suoi superstiti per i casi previsti all'articolo 19 della presente convenzione possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due Stati contraenti, secondo le quali l'assicurato ha compiuto periodi di assicurazione, sono liquidate nel modo seguente:

a) l'istituzione di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti all'articolo precedente;

b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera *a*), detta istituzione determina l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione, totalizzati secondo le modalità previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione. Se in base a questa legislazione l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, tale importo è considerato come importo teorico di cui al presente paragrafo;

c) l'istituzione in questione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione che essa deve all'interessato, in base all'importo teorico di cui al paragrafo precedente, secondo il pro-rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti, prima della realizzazione del rischio, sotto la legislazione che essa applica, rispetto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti, prima della realizzazione del rischio, sotto la legislazione dei due Stati contraenti.

2) Qualora, ai titolari di pensione erogata ai sensi degli articoli 18 e 19, siano dovute, per le stesse categorie di familiari, in virtù delle legislazioni applicate dai due Stati contraenti, prestazioni destinate a compensare i carichi familiari, tali prestazioni vengono erogate solo dall'istituzione competente dello Stato in cui risiedono anagraficamente ed effettivamente i titolari di pensione, in base alla legislazione di tale ultimo Stato ed a completo suo carico.

Articolo 21

1) Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione prevista all'articolo 19 non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.

2) Le prestazioni accordate a titolo della legislazione di un solo Stato contraente nel caso indicato nel paragrafo precedente sono ricalcolate d'ufficio, in base agli

articoli 19 e 20 allorchè risultino soddisfatte anche le condizioni richieste dalla legislazione dell'altro Stato contraente.

Articolo 22

Se, ai sensi dell'articolo 19 della presente convenzione, l'interessato matura un diritto a prestazioni a carico delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui l'interessato ha la residenza anagrafica ed effettiva, l'istituzione competente di detto Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere il suddetto minimo di pensione.

Capitolo III

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 23

1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali che risiedono sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello competente beneficiano:

a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto dell'istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima;

b) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedessero sul territorio di tale Stato.

2) I lavoratori, di cui al presente articolo, che soggiornano sul territorio competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato.

3) I lavoratori, di cui al presente articolo, che trasferiscono la loro residenza sul territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato.

4) Le malattie professionali tutelate saranno elencate in un successivo scambio di note; le eventuali variazioni potranno essere concordate dalle istituzioni competenti dei due Stati.

Articolo 24

1) L'infortunio subito da un lavoratore in uno Stato contraente, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, è assimilato ad infortunio sul lavoro sopravvenuto in quest'ultimo Stato, qualora l'infortunio si verifichi durante il viaggio per la via più agevole e più breve ed in tempo normale, dal luogo di residenza o soggiorno al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato ove risiede o soggiorna subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.

2) L'infortunio di cui un lavoratore è vittima sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, durante l'itinerario normale dal suo luogo di residenza o di soggiorno al luogo di lavoro o inversamente è assimilato ad un infortunio sul lavoro sopraggiunto sul territorio dello Stato competente.

Articolo 25

I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale:

a) che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente che non sia lo Stato competente, o

b) che, dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzati da questa istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiedono, oppure a trasferire la loro residenza sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure

c) che sono autorizzati dall'istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure appropriate al loro stato,

beneficiano:

i) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima, nel limite della durata stabilita eventualmente dalla legislazione dello Stato competente;

ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se si trovassero sul territorio di tale Stato.

Articolo 26

La concessione da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, alla autorizzazione dell'istituzione competente.

Articolo 27

L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù del paragrafo 1) dell'articolo 23, del paragrafo i) dell'articolo 25 e dell'articolo 26.

Le modalità per il rimborso saranno stabilite nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 44 della presente convenzione.

Articolo 28

1) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza, oppure fino all'ospedale, le spese sopportate per il trasporto dell'infortunato fino al luogo corrispondente sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiede l'infortunato sono assunte in carico dall'istituzione competente, secondo quanto disposto dalla legislazione che essa applica, a condizione che essa abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano.

2) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di trasporto del cadavere fino al luogo di inumazione, le spese sopportate per il trasporto della salma fino al luogo corrispondente sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale la vittima risiedeva, sono prese in carico dall'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

Articolo 29

Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di uno Stato contraente ad una attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Stato, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Stato, anche se la malattia si sia manifestata nell'altro.

Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altro Stato.

Articolo 30

Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi gli Stati contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni degli Stati stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quello Stato nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.

Nel caso di silicosi o asbestosi gli oneri delle prestazioni in natura e in denaro derivanti dalla applicazione del presente articolo sono ripartiti fra le istituzioni competenti degli Stati contraenti proporzionalmente alla durata dei periodi di esposizione al rischio morbigeno, secondo le modalità che saranno stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 44.

Articolo 31

Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 30, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:

se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio dello Stato in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;

se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia sul territorio dell'altro Stato egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questo Stato per la differenza tra il grado d'incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.

Articolo 32

In caso di aggravamento della silicosi o dell'asbestosi indennizzata ai sensi dell'art. 30, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni ai sensi dell'articolo 30 è tenuta ad erogare le prestazioni tenendo conto dell'aggravamento secondo la legislazione che essa applica;

b) l'onere delle prestazioni in natura e in denaro rimane ripartito tra le istituzioni che partecipano all'onere delle prestazioni precedenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 30. Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura, l'istituzione di questo Stato sopporta l'onere delle prestazioni in natura e in denaro corrisposte per l'aggravamento.

Articolo 33

Nel caso in cui si verifichi in uno dei due Stati un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di invalidità al lavoro.

Tuttavia, qualora per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatasi nell'altro Stato contraente l'assicurato fosse già titolare di rendita, l'istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere la sola differenza.

Articolo 34

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di uno dei due Stati contraenti occupato nel territorio dell'altro Stato e che abbia causato o che potrà causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'istituzione competente alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino e all'istituzione dell'altro Stato.

Capitolo IV

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

Articolo 35

1) Quando un lavoratore, un titolare di pensione o rendita o un familiare muore sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato come sopraggiunto sul territorio di quest'ultimo Stato.

2) L'istituzione competente è tenuta ad accordare gli assegni in caso di decesso dovuti a titolo della legislazione che essa applica anche se il beneficiario risiede sul territorio dell'altro Stato contraente.

3) Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono pure applicabili al caso nel quale il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Capitolo V

DISOCCUPAZIONE

Articolo 36

1) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mutamento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione l'istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

2) L'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente è subordinato alla condizione che l'interessato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione al cui titolo le prestazioni sono richieste.

Articolo 37

1) Il lavoratore in disoccupazione completa che, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 36, soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione sammari-

nese per aver diritto alle prestazioni e che si reca o risiede nel territorio italiano, ha diritto a beneficiare delle prestazioni previste dalla legislazione italiana, ivi comprese le prestazioni per carichi familiari, per il periodo previsto dalla medesima legislazione, tenuto conto dei periodi durante i quali il lavoratore abbia eventualmente già beneficiato di prestazioni ai sensi della legislazione sammarinese.

2) Il lavoratore in disoccupazione completa che, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 36, soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione italiana per avere diritto alle prestazioni e che si reca o risiede nel territorio sammarinese ha diritto a beneficiare delle prestazioni previste dalla legislazione italiana, ivi comprese le prestazioni per carichi familiari, per il periodo previsto dalla medesima legislazione, tenuto conto dei periodi durante i quali il lavoratore abbia già eventualmente beneficiato di prestazioni ai sensi della legislazione italiana.

3) Al fine di poter beneficiare delle prestazioni ai sensi dei precedenti paragrafi, l'interessato dovrà osservare tutte le modalità che verranno appositamente previste dall'accordo amministrativo di cui all'articolo 44.

Articolo 38

1) Nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 1), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente italiana e rimborsate dall'istituzione competente sammarinese nella misura forfettaria che verrà concordata dalle due istituzioni.

2) Nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 2), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente sammarinese e rimborsate dall'istituzione competente italiana sulla base delle spese effettivamente sostenute.

3) Nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 44 verranno concordate le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui ai precedenti paragrafi.

Articolo 39

Se la legislazione dello Stato competente prevede che il calcolo della prestazione si basa sull'importo del salario precedente, l'istituzione competente tiene conto esclusivamente del salario percepito dall'interessato per l'ultima occupazione che egli ha svolto sul territorio di detto Stato.

Articolo 40

1) Il lavoratore occupato nello Stato contraente diverso da quello in cui risiede e che, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 36, soddisfa alle condizioni stabilite dalla legislazione del primo Stato, beneficia delle prestazioni previste da tale legislazione in caso di sospensione dell'attività lavorativa.

2) Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti si presteranno la massima collaborazione per l'espletamento dei controlli relativi alla sussistenza dei requisiti per il beneficio delle prestazioni di cui al paragrafo precedente.

3) Le modalità per l'erogazione delle prestazioni di cui al paragrafo 1) verranno concordate nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 44.

4) Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di entrambi, ad un riesame delle disposizioni del presente articolo; ciascuno degli Stati contraenti, qualora, nonostante detto riesame, riscontri notevoli difficoltà in sede di applicazione delle disposizioni del presente articolo, può chiedere la soppressione delle medesime disposizioni.

Capitolo VI

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 41

Quando i familiari di un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato contraente per aver diritto alle prestazioni familiari, risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, essi ricevono le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato competente come se risiedessero sul suo territorio.

Articolo 42

Nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 44 saranno determinate ove necessario le modalità per assicurare l'immediato pagamento delle prestazioni familiari.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 43

1) Salvo quanto disposto all'articolo 39, se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni sono calcolate in rapporto all'ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, sono presi in considerazione dall'istituzione che determina le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione.

2) Qualora la legislazione applicata dallo Stato contraente cui appartiene l'istituzione che procede alla determinazione delle prestazioni preveda che l'importo delle prestazioni stesse sia stabilito tenendo conto dei familiari a carico dell'interessato, debbono essere presi in considerazione anche i familiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo amministrativo le disposizioni per l'applicazione della presente convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti dei rimborsi e dei controlli dall'uno all'altro Stato contraente.

Articolo 45

1) Le autorità competenti degli Stati contraenti:

a) si comunicano tutte le informazioni concernenti le disposizioni prese per l'applicazione della presente convenzione;

b) si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione, che possono avere conseguenze sull'applicazione della presente convenzione.

2) Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti collaborano tra loro, come se si trattasse dell'applicazione della loro propria legislazione. La collaborazione amministrativa di tali autorità e istituzioni, in linea di massima è gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare il rimborso di talune spese.

3) Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o con i loro mandatari o rappresentanti.

Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 46

1) Le perizie e gli accertamenti medici per conto delle istituzioni di uno Stato contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Stato, saranno eseguiti, su richiesta di dette istituzioni, dalle istituzioni dell'altro Stato.

Nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 44, saranno stabilite le disposizioni particolari sia per il rimborso delle spese sia, eventualmente, per le modalità da seguire.

2) Le perizie e gli accertamenti medici effettuati o le modalità previste nel paragrafo precedente sono considerati come effettuati sul territorio dello Stato competente.

Articolo 47

Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato contraente, per un danno subito sul territorio dell'altro Stato, gli eventuali diritti della istituzione debitrice, sul territorio del secondo Stato, nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno, sono regolati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale surrogazione;

b) quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale diritto.

Articolo 48

Le autorità diplomatiche o consolari sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le istituzioni competenti dell'altro Stato per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri aventi diritto, secondo le norme e gli usi consentiti dal diritto internazionale.

Articolo 49

1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Stati contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza degli interessati.

2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 50

Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso un'autorità, una istituzione o un altro organismo di tale Stato sono ricevibili se presentati nello stesso termine presso un'autorità, una istituzione o un altro organismo corrispondente dell'altro Stato.

In tal caso l'autorità, l'istituzione o l'organismo che ha ricevuto tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti li trasmette senza indugio all'autorità, all'istituzione o all'organismo competente del primo Stato direttamente o per il tramite delle autorità competenti degli Stati contraenti dandone notizia all'interessato.

La data alla quale tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti sono stati presentati presso un'autorità, una istituzione o un organismo del secondo Stato è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organismo competente a riceverli.

Articolo 51

1) La riscossione o il recupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato contraente può aver luogo sul territorio dell'altro Stato, secondo la procedura amministrativa con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione o al recupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di questo ultimo Stato.

2) Le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente possono essere regolate, se necessario mediante apposito accordo, anche per quanto riguarda la procedura giudiziaria del recupero.

Articolo 52

1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno direttamente, di comune accordo, tutte le controversie che sorgeranno in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione.

2) Nel caso che, per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i princìpi fondamentali della presente convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.

Articolo 53

Qualora i contributi assicurativi siano stati versati ad una istituzione di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad una istituzione dell'altro Stato, la prima istituzione sarà considerata competente finché la competenza non sia stata definita di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti o la controversia non sarà stata risolta definitivamente in conformità dell'articolo 52.

Articolo 54

1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato sorga controversia tra le autorità o le istituzioni competenti dei due Stati contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato un'assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'articolo 52.

2) La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'istituzione dello Stato in cui l'interessato risiede. Tale istituzione corrisponderà le prestazioni in base alla propria legislazione.

3) L'istituzione che in definitiva risulterà obbligata deve rimborsare in unica soluzione, all'istituzione che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.

4) Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituzione che in definitiva risulterà obbligata imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

Articolo 55

1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente convenzione sono determinate su domanda in conformità alla presente convenzione e alle legislazioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformità alla presente convenzione e alle legislazioni interne; non costituisce ostacolo la efficacia giuridica di precedenti decisioni.

3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione insufficiente e se, con l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'attribuzione di una pensione, egli può domandare la revisione del trattamento già fattogli.

Detta revisione sarà effettuata da ciascuno Stato contraente secondo la propria legislazione.

4) Per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute.

5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1), primo periodo, e ai paragrafi 2) e 3), valgono solo per le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l'assicurazione infortuni e malattie professionali.

Articolo 56

Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 57

1) La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2) La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

3) La presente convenzione è conclusa per la durata di un anno a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denunzia che dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.

4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Stati contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.

5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari.

FATTO in Roma, in duplice esemplare in lingua italiana, il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 1974.

Per la Repubblica di San Marino
Gian Luigi BERTI

Per la Repubblica italiana
Aldo MORO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

LEGGE 26 luglio 1975, n. **433**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, con scambio di note, firmato a Roma il 10 luglio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

L'eventuale onere risultante dalla differenza tra il tasso di interesse vigente al momento della concessione dei mutui, di cui all'articolo 1 dell'accordo, e il tasso del 6 per cento indicato nell'articolo medesimo, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1975, in L. 1.142.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui

al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — ANDREOTTI — VISENTINI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ACCORDO AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA ECONOMICA FINANZIARIA E MONETARIA.

Il Governo della Serenissima Repubblicana di San Marino ed il Governo italiano, allo scopo di venire incontro alle esigenze economiche e di maggiore sviluppo della Repubblica del Titano, nel tradizionale spirito di amicizia e di collaborazione fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo della Repubblica italiana autorizzerà la Cassa depositi e prestiti a concedere, all'entrata in vigore della presente convenzione, due mutui per complessivi 6 miliardi di lire. all'interesse annuo del 6 per cento, ammortizzabili in 35 annualità, di cui uno di 4 miliardi di lire per la estinzione di passività e l'altro di 2 miliardi di lire per la costruzione di opere di pubblica utilità.

Articolo 2.

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 1 — comprensivi delle quote capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento — al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo di San Marino.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, 20 dicembre 1960, 6 marzo 1968, 10 settembre 1971 ed in data odierna.

Articolo 3.

A modifica dell'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968 ed il 10 settembre 1971, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinunce fatte da quest'ultimo agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1), 2), 3) e 4), della convenzione del 31 marzo 1939, è elevata, a partire dal 1° gennaio 1975, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, a 3 miliardi di lire annue.

Articolo 4.

All'articolo 50 della convenzione del 31 marzo 1939, così come modificato dall'accordo aggiuntivo del 20 dicembre 1960, sono aggiunti i seguenti commi:

Al Governo della Repubblica di San Marino è altresì concesso di acquistare in Italia in esenzione da imposta di fabbricazione un quantitativo di prodotti petroliferi destinati, secondo il fabbisogno, al consumo ed alla vendita in territorio sammarinese, quantitativo che sarà annualmente determinato nel suo ammontare attraverso intese dirette fra gli organi tecnici di San Marino ed il Ministero delle finanze e quello dell'industria e commercio italiani.

Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a che detti prodotti vengano venduti nel proprio territorio ad un prezzo non inferiore a quello imposto o praticato in Italia nelle varie fasi della distribuzione; il Governo di San Marino si impegna altresì a non adottare alcun trattamento preferenziale od altre agevolazioni di diversa natura in favore di singoli consumatori o di enti, che non siano previsti dalla vigente normativa italiana in materia.

Articolo 5.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 10 settembre 1971 sono modificati come segue:

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di 400 milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo dei pezzi coniati non potrà superare i 40 milioni.

L'emissione del primo contingente di monete diverse dall'oro si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

Articolo 6.

Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente accordo.

FATTO in Roma, in duplice originale in lingua italiana, il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 1974.

Per la Repubblica di San Marino
BERTI

Per la Repubblica italiana
MORO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **434.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'istituto delle suore della riparazione dei Cuori SS. di Gesù e Maria Immacolata, dette pie signore riparatrici, in Milano.

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto suore della riparazione » assunta dall'istituto delle suore della riparazione dei Cuori SS. di Gesù e Maria Immacolata, dette pie signore riparatrici, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **435.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di N. S. del Carmelo e di N. S. del Rosario, in Triora.

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ventimiglia 20 gennaio 1974, integrato con dichiarazioni del 29 luglio stesso anno e 19 maggio 1975, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di N. S. del Carmelo, in frazione Verdeggia del comune di Triora (Imperia), e di N. S. del Rosario, in frazione Realdo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975, n. **436.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario, in Apricena.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario, in Apricena (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975, n. **437.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Beato Odorico da Pordenone, in Pordenone.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone 7 ottobre 1973, integrato con dichiarazione 5 gennaio 1974 e con decreti 3 maggio 1974 e 24 marzo 1975, relativo all'erezione della parrocchia del Beato Odorico da Pordenone, in Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975, n. **438.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Benedetto abate, in Venezia.

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Benedetto abate, in frazione Campalto del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1975.

Sostituzione di un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1973, con il quale il dott. Palestini Mario veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero del tesoro il quale ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il dirigente superiore dott. Mario Palestini con il dirigente superiore dott. Sferrazza Papa Nicolino;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Sferrazza Papa Nicolino è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Mario Palestini.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1975
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 49

(7162)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1972.

Riconoscimento del diploma di qualifica per « corrispondente commerciale in lingue estere », ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto banditi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie del ruolo della carriera di concetto esistente nel Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e in aggiunta ai diplomi già dichiarati validi, agli stessi fini, col decreto interministeriale 20 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 4 maggio 1971, per la ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto banditi dal Ministero del turismo e dello spettacolo sarà riconosciuto valido il diploma di qualifica di « corrispondente commerciale in lingue estere ».

Roma, addì 2 marzo 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

(7078)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Clifford, in Villadossola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Clifford di Villadossola (Novara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Clifford di Villadossola (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7433)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1975.

Designazione di ufficiali del Corpo degli agenti di custodia per la composizione della lista unica degli ufficiali tra i quali dovranno prescegliersi i componenti di collegi giudicanti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, concernente la rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge;

Decreta:

I sottoindicati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono designati per un biennio, decorrente dal 24 agosto 1975, a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

ten. col. s.p.e. Raffa Giuseppe, Torino;
magg. s.p.e. Ricci Otakar, Roma;
magg. s.p.e. Di Nicolantonio Valentino, Milano;
magg. s.p.e. Pili Vinicio, Cagliari;
magg. s.p.e. Barrera Francesco, Palermo;
cap. s.p.e. Uccella Francesco, Napoli;
cap. s.p.e. Sibilio Angelo, Roma;
cap. s.p.e. Aielli Dante, Firenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1975
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 66

(7164)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975 e 13 maggio 1975, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 20 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7429)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1975.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972, 27 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 24 luglio 1973, 5 novembre 1973, 15 gennaio 1974, 18 aprile 1974, 6 luglio 1974, 18 ottobre 1974, 25 gennaio 1975 e 9 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata **di altri tre mesi.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7430)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1974 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, con effetto dal 1° agosto 1974;

Visti i decreti ministeriali 4 marzo 1975 e 27 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pontedera

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 1074, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti nel comune di Pontedera (Pisa) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 48 (mq 400) e al foglio n. 9, mappale 97 (mq 710) e 98 (mq 3950), della superficie complessiva di mq 5060 ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati l'8 agosto 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(7104)

MINISTERO DEL TESORO

Diciassettesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5% - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 3ª, 6ª, 8ª, 19ª, 20ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª, 31ª, 33ª, 34ª, 35ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 47ª, 49ª e 51ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5% - 1954.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciassettesima estrazione di cinque serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 1° settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669,15	669,15	669,10	669,15	669,15	669,60	669,55	669,15	669,15	669,65
Dollaro canadese	648,35	648,35	649 —	648,36	648,54	648,80	648,75	648,35	648,35	648,85
Franco svizzero	249,05	249,05	249,18	249,05	248,89	249,10	249,19	249,05	249,05	249,15
Corona danese	111,83	111,83	111,75	111,83	111,68	111,85	111,85	111,83	111,83	111,83
Corona norvegese	120,90	120,90	120,90	120,90	120,72	120,85	120,90	120,90	120,90	120,90
Corona svedese	153,02	153,02	153 —	153,02	152,79	153,05	152,98	153,02	153,02	153 —
Fiorino olandese	252,92	252,92	252,85	252,92	252,60	252,90	252,87	252,92	252,92	252,90
Franco belga	17,395	17,395	17,39	17,395	17,366	17,40	17,385	17,395	17,395	17,39
Franco francese	151,95	151,95	152 —	151,95	151,87	152,05	152,03	151,95	151,95	152 —
Lira sterlina	1411,30	1411,30	1412,60	1411,30	1411,50	1412,25	1411,30	1411,30	1411,30	1412,30
Marco germanico	258,81	258,81	258,75	258,81	258,65	258,90	258,78	258,81	258,81	258,90
Scellino austriaco	36,694	36,694	36,70	36,694	36,635	36,70	36,685	36,694	36,694	36,69
Escudo portoghese	25,17	25,17	25,20	25,17	25,108	25,15	25,20	25,17	25,17	25,17
Peseta spagnola	11,46	11,46	11,46	11,46	11,448	11,45	11,4625	11,46	11,46	11,76
Yen giapponese	2,2485	2,2485	2,2450	2,2485	2,245	2,25	2,2480	2,2485	2,2485	2,24

Media dei titoli del 1° settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	96,375
Redimibile 3,50% 1934	100,150
» 3,50% (Ricostruzione)	89,400
» 5% (Ricostruzione)	97,100
» 5% (Riforma fondiaria)	92 —
» 5% (Città di Trieste)	91,825
» 5% (Beni esteri)	90,725
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	81,525
» 5,50% » » 1968-83	81 —
» 5,50% » » 1969-84	80,600
» 6% » » 1970-85	82,725
» 6% » » 1971-86	81,575
» 6% » » 1972-87	81,200
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1°-10-1975) II emiss	99,750
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,125
» 5% (» 1° aprile 1978)	89,525
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,525
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,825
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	82,700
» poliennali 7% 1978	95,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	669,60
Dollaro canadese	648,80
Franco svizzero	249,17
Corona danese	111,84
Corona norvegese	120,90
Corona svedese	153 —
Fiorino olandese	252,895
Franco belga	17,39
Franco francese	152,04
Lira sterlina	1411,80
Marco germanico	258,845
Scellino austriaco	36,689
Escudo portoghese	25,185
Peseta spagnola	11,461
Yen giapponese	2,248

REGIONE VENETO

Concessioni minerarie

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1069, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4824-3877, con la quale alla sig.ra Ceretta Olga in Squarcina domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova, è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « La Salutare », ricadente nel territorio del comune di Montegrotto Terme (Padova), a decorrere dal 16 febbraio 1975, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1139, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4825-3878, con la quale al sig. Masin Guido, domiciliato in Montegrotto Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Centro II », ricadente nel territorio del comune di Montegrotto Terme, a decorrere dal 29 maggio 1973, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1140, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4829-3866, con la quale alla S.r.l. Casa per cure termali Salvagnini, in Abano Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Salvagnini », ricadente nel territorio del comune di Abano Terme, a decorrere dal 25 maggio 1973, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1141, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4826-3879, con la quale alla sig.ra Maria Carmela Mioni in Carraro, domiciliata in Abano Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Vicolo Brusà », ricadente nel territorio del comune di Abano Terme, a decorrere dall'8 maggio 1973, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dello art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1142, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4835-3867, con la quale alla S.a.s. Igea-Suisse - Voltolina Silvio di Voltolina Giovanni e C. in Abano Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Igea », ricadente nel territorio del comune di Abano Terme, a decorrere dal 6 ottobre 1972, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1143, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4821-3880, con la quale al sig. Fioraso Francesco domiciliato in Montegrotto Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Via Neroniana II », ricadente nel territorio del comune di Montegrotto Terme, a decorrere dal 10 luglio 1972, data della sua scadenza, fino alla approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1144, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4823-3890, con la quale al sig. Migliolaro Romualdo, domiciliato in Montegrotto Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Mezzavia Braggion », ricadente nel territorio del comune di Montegrotto Terme, a decorrere dal 31 marzo 1973, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1145, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4828-3881, con la quale al sig. Mioni Remigio, domiciliato in Abano Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Strada Pastore », ricadente nel territorio del comune di Abano Terme, a decorrere dal 10 ottobre 1973, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1146, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4822-3882, con la quale alla Condor S.n.c. di Marchesin Giovanni e C., in Montegrotto Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Mezzavia », ricadente nel territorio del comune di Montegrotto Terme, a decorrere dal 15 ottobre 1971, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1147, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4836-3868, con la quale alla S.r.l. Flora, in Abano Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Flora », ricadente nel territorio del comune i Abano Terme, a decorrere dall'8 aprile 1974, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1148, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4827-3883, con la quale alla S.A.I.A. - Società in nome collettivo di Voltolina Bruno e C., in Abano Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Valerio Flacco », ricadente nel territorio del comune di Abano Terme, a decorrere dal 19 maggio 1974, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1149, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4837-3869, con la quale alla ditta Ida Pezzato vedova Barillari, Giacomo Maria Concetta, Franco, Emma e Aldo Barillari, rappresentati dalla prima, domiciliata in Abano Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Barillari », ricadente nel territorio del comune di Abano Terme, a decorrere dal 1° agosto 1974, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1150, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4834-3870, con la quale alla ditta Adelchi Saraceni e Ida Bernabei in Saraceni, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Ornella », ricadente nel territorio del comune di Abano Terme, a decorrere dal 2 settembre 1974, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1151, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 2 maggio 1975, n. 4830-3871, con la quale alla sig.ra Irma Bison in Maggia, domiciliata in Abano Terme (Padova), è stata prorogata la concessione di acqua termominerale denominata « Pezzato II », ricadente nel territorio del comune di Abano Terme, a decorrere dall'8 aprile 1975, data della sua scadenza, fino all'approvazione, prevista al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, del piano di utilizzazione delle risorse termali euganee.

Deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1975, n. 1463, riscontrata legittima dalla commissione di controllo con nota 12 giugno 1975, n. 7047-5451, con la quale alla S.r.l. Fonte Margherita, in Torrebelvicino (Vicenza), è stata accordata la concessione di acqua minerale denominata « Camonda », ricadente nel territorio dei comuni di Torrebelvicino e Recoaro Terme (Vicenza), per la durata di anni dieci a decorrere dalla data della deliberazione stessa.

(6460)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a centododici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, per le sedi del Lazio.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
Vista la tabella organica degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti annessa alla legge 28 marzo 1958, n. 318;
Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Considerata la necessità di ricoprire i posti vacanti esistenti, in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
Considerato che sono attualmente conferibili quattrocentotrentadue posti nella predetta tabella organica di cui centododici posti per le sedi del Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a centododici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, per le sedi del Lazio, suddivisi come segue:

Falegnami specializzati (1ª categoria)	posti 12
Fotografi specializzati (1ª categoria)	» 4
Idraulici specializzati (1ª categoria)	» 5
Marmisti specializzati (1ª categoria) . . .	» 3
Muratori specializzati (1ª categoria)	» 5
Restauratori specializzati (1ª categoria)	» 7
Conducenti di automezzi qualificati (2ª categoria)	» 4
Elettricisti qualificati (2ª categoria)	» 8
Fabbri qualificati (2ª categoria)	» 1
Fotografi qualificati (2ª categoria)	» 3
Idraulici qualificati (2ª categoria) .	» 4
Muratori qualificati (2ª categoria)	» 8
Falegnami comuni (3ª categoria)	» 4
Giardinieri comuni (3ª categoria)	» 20
Manovali comuni (3ª categoria) .	» 17
Pittori comuni (3ª categoria)	» 7

Il concorso per posti di 1ª e 2ª categoria si effettua mediante prova d'arte o esperimento pratico, quello per posti di 3ª categoria per titoli di mestiere, come indicato nel successivo art. 6. Essendo previsto lo svolgimento contemporaneo dei concorsi regionali, non è possibile presentare domande per più di una regione.

Art. 2.

Gli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti possono prendere parte ai concorsi predetti qualora intendano ottenere il passaggio alla categoria superiore.

Il 20% dei posti messi a concorso per le categorie degli operai specializzati e qualificati è riservato agli operai, in servizio, della categoria immediatamente inferiore.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 24 marzo 1965, n. 229.

C) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

D) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

E) Avere conseguito la licenza elementare.

F) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I candidati ai posti di conducente di automezzi debbono essere in possesso di una delle seguenti categorie di patente: B (pubblica) - C - D - E.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª (Concorsi) 00100 Roma, devono pervenire per via postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la qualifica di mestiere e la relativa categoria.

Coloro che intendano concorrere per più categorie o più qualifiche di mestiere dovranno produrre separate domande per ogni qualifica e per ogni categoria. Qualora nella stessa domanda i candidati abbiano chiesto di essere ammessi a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

Gli operai dello Stato dovranno indicare l'amministrazione e la categoria di appartenenza.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

I candidati ammessi ai concorsi per i mestieri di 1ª e 2ª categoria saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico, in relazione al mestiere prescelto.

Le prove d'arte o esperimenti pratici si svolgeranno in Roma nei giorni e nelle sedi che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

Le prove o gli esperimenti suddetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Per i posti di 3ª categoria da conferire a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, le commissioni giudicatrici stabiliranno preventivamente i criteri per la valutazione predetta con determinazione dei relativi punteggi.

Gli aspiranti ai posti di 3ª categoria dovranno allegare alla domanda i titoli propri del mestiere per il quale concorrono ai fini di poter conseguire la nomina a scelta mediante la valutazione comparativa dei titoli stessi, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 90 e in particolare, eventuali stati di servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali o parastatali, di enti pubblici, di ditte, di aziende e di privati (gli attestati delle ditte, delle aziende e dei privati debbono precisare che per lo interessato sono stati effettuati i contributi assistenziali e previdenziali sulle posizioni I.N.P.S. n. . . . . . ed I.N.A.M. n. . . . .), attestati di frequenza a corsi di perfezionamento e di aggiornamento per qualificazioni professionali, certificati di organizzazioni di categorie, attestati di lavori eseguiti, attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di operaio per la categoria specifica per la quale si concorre, etc.

Art. 7.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Art. 9.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate per le qualifiche di mestiere di 1ª e 2ª categoria in base alla votazione riportata nella prova d'arte o esperimento pratico, di cui al precedente art. 6 e per le qualifiche di mestiere di 3ª categoria in base alla valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti. I candidati ai posti di 1ª e 2ª categoria utilmente collocati nelle suindicate graduatorie di merito che intendano far valere i titoli di preferenza e precedenza stabiliti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova pratica, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli. I candidati ai posti di 3ª categoria riceveranno apposita richiesta a partire dalla quale decorreranno i trenta giorni utili per la presentazione dei titoli.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I candidati, operai di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, per potere usufruire della percentuale dei posti loro riservati, dovranno produrre, inoltre, copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

Entro lo stesso termine dovrà essere presentato un certificato medico attestante l'idoneità fisica al lavoro in relazione alla qualifica di mestiere per cui il candidato concorre.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizo il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dalla autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati dipendenti statali di ruolo, o operai nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre il documento di cui al n. 6) del presente articolo (certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9 del presente bando, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova per il periodo prescritto ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1975
Registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 28

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª (Concorsi) - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . di . . . categoria, (1) per le sedi del Lazio.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso della licenza elementare;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . . . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età (2).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso e dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data . . . . . .

Firma (3) . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) I candidati al concorso a posti di autista dovranno indicare la categoria della patente di cui sono in possesso.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite di 35 anni abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(7343)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazioni all'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1973, 11 agosto 1973, 11 luglio 1974 e 14 agosto 1974 che predispongono l'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Amoruso Michele Romano, nato a Roma il 5 ottobre 1932 da cui risulta il conseguimento dell'idoneità a primario radiologo in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Tarquinia, classificato all'epoca del bando di terza categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Cabassa Nino, nato a Ferrara il 22 febbraio 1930, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità a primario di radioterapia e rieducazione funzionale in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Montebelluna, classificato all'epoca del bando di seconda categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Giugni Leo, nato a Roma il 14 novembre 1922, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità a primario radiologo in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Forlimpopoli, classificato all'epoca del bando di concorso di terza categoria a seguito della quale presta servizio di ruolo dal 1° luglio 1967;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
885. Amoruso Michele Romano	Roma - 5 ottobre 1932							si
886. Cabassa Nino . . .	Ferrara - 22 febbraio 1930						si	
887. Giugni Leo	Roma - 14 novembre 1922				si			si

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6465)

Modificazioni ed integrazioni all'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1971, 20 luglio 1972, 20 dicembre 1972, 20 giugno 1973, 6 dicembre 1973, 21 gennaio 1974 e 20 luglio 1974, concernenti l'elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1972, 8 febbraio 1973, 13 luglio 1973, 17 gennaio 1974, 6 febbraio 1974 e 31 agosto 1974;

Accertato che il dott. De Sanctis Brenno, nato a Poggio Nativo il 9 settembre 1920, ha conseguito l'idoneità a primario di chirurgia generale presso l'ospedale civile S. Liberatore di Atri, classificato all'epoca del bando del concorso di terza categoria e non di seconda categoria, come erroneamente indicato al n. 466 del citato elenco a fianco del nominativo del predetto sanitario;

Accertato che il dott. Giuditta Elvio, già incluso al n. 690 del citato elenco, è nato ad Avellino il 10 novembre 1923 e non, come erroneamente indicato nel decreto ministeriale 22 dicembre 1971 il 10 novembre 1921;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal prof. Bonaccorsi Giuseppe, nato a Motta S. Anastasia il 28 novembre 1930, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità a primario di chirurgia generale in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale degli infermi di Narni, classificato all'epoca del bando di terza categoria;

Viste le istanze e le documentazioni prodotte dal dott. Rigamonti Luigi, nato a Brescia il 7 aprile 1920, da cui risulta il conseguimento della idoneità a primario chirurgo in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Bolzano, classificato all'epoca del bando di seconda categoria ed il conseguimento dell'idoneità a direttore sanitario-primario chirurgo presso l'ospedale civile di Trescore Balneario, classificato all'epoca del bando di terza categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Vita Raffaele, nato a Rivello il 2 aprile 1923, da cui risulta il conseguimento della idoneità a primario chirurgo in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile di Bitonto, classificato all'epoca del bando del concorso di terza categoria;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 22 dicembre 1971, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
466. De Sanctis Brenno	Poggio Nativo - 9 settembre 1920							si
690. Giuditta Elvio	Avellino - 10 novembre 1923						si	si

Art. 2.

All'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 22 dicembre 1971, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1559. Bonaccorsi Giuseppe	Motta S. Anastasia - 28 novembre 1930							si
1560. Rigamonti Luigi	Brescia - 7 aprile 1920						si	si
1561. Vita Raffaele	Rivello - 2 aprile 1923							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(6466)

Integrazioni all'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 1972 e 11 dicembre 1974 che predispongono l'elenco degli aiuti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Agostini Michele, nato a Campofilone il 6 giugno 1931, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto chirurgo in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale del SS. Gonfalone di Monterotondo, classificato all'epoca del bando di terza categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Magli Renato, nato a Napoli il 12 gennaio 1924, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto chirurgo, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso gli ospedali riuniti per bambini di Napoli, classificati all'epoca del bando di prima categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Nardini Giulio, nato a Napoli il 2 agosto 1929, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto chirurgo, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile «Pietro Burresi» di Poggibonsi, classificato all'epoca del bando di terza categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Uda Giuseppe, nato ad Olbia il 16 novembre 1923, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto di chirurgia generale, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile «S. Francesco» di Nuoro, classificato all'epoca del bando di seconda categoria;

Considerato che occorre procedere all'integrazione dell'elenco degli aiuti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 30 ottobre 1972 e 11 dicembre 1974, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1397. Agostini Michele	Campofilone - 6 giugno 1931							si
1398. Magli Renato	Napoli - 12 gennaio 1924					si		
1399. Nardini Giulio	Napoli - 2 agosto 1929							si
1400. Uda Giusepe	Olbia - 16 novembre 1923						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6467)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11 del 5 gennaio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice;

Visto il successivo decreto del 5 gennaio 1975, n. 12, con il quale sono stati nominati i vincitori;

Considerato che sono rimasti scoperti i posti di medico condotto di Castelvetrano, Favignana, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, San Vito Lo Capo e Trapani o per rinuncia dei vincitori o per mancanza di concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito;

Rilevato che, sulla base della graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità, può procedersi alla nomina di altri candidati per i posti di San Vito Lo Capo, Trapani e Paceco;

Ravvisata la necessità di provvedere a detta nomina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del provvedimento n. 12 del 5 gennaio 1975, i sottonotati sanitari sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascun nominativo segnati:

il dott. Vincenzo Peraino, nato a Valderice il 3 marzo 1939, è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di San Vito Lo Capo;

il dott. Vito Poma, nato ad Erice il 1° gennaio 1941, è dichiarato vincitore della condotta medica rurale della frazione Fulgatore del comune di Trapani;

il dott. Mario Sugamiele, nato a Paceco il 1° febbraio 1944, è dichiarato vincitore della seconda condotta medica urbana del comune di Paceco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 7 agosto 1975

Il medico provinciale: ASARO

(7411)

ENTE OSPEDALIERO GENERALE DI ZONA « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo

In esecuzione della delibera 10 luglio 1975, n. 351, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di aiuto ostetrico ginecologo. Le domande di partecipazione con la relativa documentazione dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio personale dell'ente in Terlizzi (Bari).

(7350)

OSPEDALE REGIONALE SPECIALIZZATO PER MALATTIE INFETTIVE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 365 dell'8 luglio 1975 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto organico vacante di aiuto radiologo.

Al posto è attribuito il trattamento economico stabilito dagli accordi sindacali per la qualifica di aiuto.

I requisiti generali per essere ammessi al concorso sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. I requisiti specifici sono:

1) iscrizione negli elenchi degli aiuti radiologi idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ed ex art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

2) età non superiore ad anni 47 fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri ed universitari e fatte salve le maggiorazioni di legge. Per il personale non di ruolo il requisito dell'età viene riferito alla data di prima assunzione in servizio.

Il termine utile per la presentazione della domanda da redarsi in conformità degli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda documentazione legale attestante il possesso del requisito di cui al punto 1) sopraindicato, nonchè quietanza del versamento, a mezzo vaglia postale, intestato all'ente, dell'importo di L. 5.000.

Le prove di esame saranno svolte a norma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, via Gaetano Quagliariello, Napoli.

(7210)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE « EDOARDO AGNELLI » DI PINEROLO

Concorso ad un posto di primario del servizio immuno-trasfusionale

Con bando in data 20 agosto 1975 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario del servizio immuno-trasfusionale.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dagli accordi Fiaro-Sindacati di categoria, in vigore e recepiti nel vigente regolamento organico.

Le domande corredate dei documenti di rito, dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(7366)

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

Si avverte che in esecuzione della deliberazione n. 542 del 9 giugno 1975, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 21 marzo 1975.

La nuova scadenza è fissata alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(7211)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di assistente della sezione infettivi

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(7351)

Concorso a due posti di assistente ortopedico

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(7352)

Concorso ad un posto di aiuto di analisi cliniche e batteriologiche

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(7353)

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(7354)

Concorso a due posti di assistente di radiologia

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(7355)

OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

Concorso a cinque posti di assistente oculista

In esecuzione alla deliberazione 4 luglio 1975, n. 195, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente oculista.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati possono prendere visione del testo integrale del bando relativo al suddetto concorso presso l'ufficio personale dell'ospedale oftalmico, piazzale degli Eroi, 11, Roma.

(7347)

OSPEDALE CIVILE « B.V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto il pubblico concorso ad un posto di assistente di pediatria.

Al suddetto posto è ammesso il trattamento economico previsto dagli accordi Fiaro-Sindacati.

Scadenza del termine per la presentazione delle domande: ore 18 del quarantacinquesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni e copia dei bandi rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Latisana (Udine), ripartizione personale, nelle ore d'ufficio.

(7365)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE « OSPEDALI GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In attuazione della deliberazione 16 giugno 1975, n. 287, esecutiva ai sensi di legge, sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, per la copertura dei seguenti posti:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di direttore di farmacia;

un posto di primario presso la divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di primario del servizio di neuroradiologia;

un posto di aiuto presso la 2ª divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto presso la divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia;

un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica;

due posti di assistente anestesista presso la divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente presso la divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente presso la divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente presso la divisione di geriatria e annesso ambulatorio di medicina generale;

un posto di assistente presso la divisione di neurologia;

un posto di assistente presso la divisione di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di assistente presso la divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente presso la divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente presso la divisione di urologia;

un posto di assistente presso il 1° servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente presso il servizio di radiodiagnostica;

due posti di assistente presso il servizio di radiofisioterapia.

Le domande di ammissione, corredate dei documenti richiesti dal bando, dovranno essere presentate alla direzione amministrativa dell'ente, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte prima).

Per informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(7348)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752360)